



Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia
Programma Operativo Regionale 2014-2020



Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Tirocini estivi con finalità formative e orientative rivolti a studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e studenti in dispersione scolastica

Informativa sui tirocini estivi (FAQ)

Sommario

FINALITÀ.....	2
DURATA.....	2
SOGGETTO PROMOTORE.....	2
SOGGETTO OSPITANTE	2
TIROCINANTE.....	3
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	3
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE	3
AZIENDA OSPITANTE CON PIÙ SEDI.....	4
NUMERO TIROCINI ATTIVABILI	4
TUTORAGGIO	5
CONVENZIONE.....	6
IMPOSTA DI BOLLO.....	6
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE [PFI]	6
PROCEDURA DI AVVIO	7
PROCEDURA IN ITINERE	7
PROCEDURA A CONCLUSIONE DEL TIROCINIO	7
INTERRUZIONI E PROROGHE.....	7
DOSSIER INDIVIDUALE.....	7
ATTESTAZIONE FINALE	8
RICONOSCIMENTO CREDITI TIROCINIO ESTIVO E CURRICULUM STUDENTE	8

FINALITÀ

Il tirocinio estivo è un'esperienza con finalità **formative** e **orientative**. Offre la possibilità agli studenti di arricchire il loro bagaglio di conoscenze, facilitare le scelte professionali future e accompagnarli nella transizione fra percorsi di studi e lavoro.

Può essere svolto presso Aziende private o Enti pubblici. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, tuttavia è prevista un'indennità di partecipazione (a carico dell'azienda o di un terzo finanziatore) per il tirocinante ed è garantita la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Si rivolge a studentesse e studenti regolarmente iscritti/e a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il tirocinio è attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di 3 mesi.

Il/la tirocinante deve aver compiuto i 15 anni di età.

Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore (COR- Regione FVG) ed un Soggetto Ospitante (es. Azienda). Alla convenzione viene allegato un Piano Formativo Individuale sulla cui corretta esecuzione vigilano i Tutor nominati.

DURATA

La durata minima del tirocinio estivo non può essere inferiore a **14 giorni** e quella massima non può essere superiore a **tre mesi**, comprese le proroghe. Le date iniziali e finali del tirocinio devono essere definite in coerenza, rispettivamente, con l'inizio e la fine dell'anno scolastico.

SOGGETTO PROMOTORE

I Centri Regionali di Orientamento - COR - della Regione FVG sono strutture abilitate a svolgere il ruolo di Soggetto promotore se i tirocinanti rientrano in una di queste due situazioni:

- Studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella regione Friuli Venezia Giulia;
- Studenti in dispersione scolastica che, sebbene regolarmente iscritti, non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.

I COR non svolgono attività di incrocio tra le domande e le offerte di tirocinio estivo.

I COR non possono assumere il ruolo di soggetto promotore in relazione ai tirocini estivi dedicati a studenti dei percorsi di Formazione professionale (leFP), a studenti di Istituti Tecnici Superiori (ITS) o dell'Università: per questi studenti può assumere la veste di soggetto promotore lo stesso Ente/ Istituto al quale sono iscritti.

Il Soggetto promotore:

- effettua un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento del Tirocinante;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio;
- segnala ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

SOGGETTO OSPITANTE

Può essere Soggetto Ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.

Il Soggetto Ospitante deve farsi carico di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, nonché degli oneri assicurativi per infortunio (INAIL) e responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT), di corrispondere l'indennità al tirocinante e di versare le imposte relative alla procedura (es. imposta di bollo sulla convenzione, se prevista).

Si noti che le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel PFI.

Più nello specifico, il soggetto ospitante è tenuto a:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

- b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo DLgs 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
- d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie;
- e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
- g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

TIROCINANTE

Il tirocinio estivo si rivolge a studenti e studentesse "over 15" regolarmente iscritti/e a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le **attività previste dal PFI**, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- b) **seguire le indicazioni dei tutor** e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
- c) **rispettare le norme** in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di **riservatezza** relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il **segreto d'ufficio** nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il tirocinante ha diritto a un'indennità forfettaria non inferiore a **300 euro** lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di **500 euro** lordi mensili.

L'indennità è corrisposta dal Soggetto Ospitante (o eventuale terzo finanziatore). L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% al tirocinante viene corrisposta l'indennità per i giorni di effettiva presenza.

Nel caso di sospensione del tirocinio, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.

Nel caso in cui per esigenze organizzative o produttive il soggetto ospitante effettui una riduzione di orario nelle giornate di presenza del tirocinante, rimane a carico del soggetto ospitante l'obbligo di erogare per intero l'indennità spettante al tirocinante.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

Sono condizioni di attivazione per il soggetto ospitante:

- a) essere in regola con la normativa sulla **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**;
- b) essere in regola con le disposizioni di cui alla **legge 68/1999** in materia di diritto al lavoro dei disabili.

L'art. 5 del Regolamento Tirocini prevede inoltre alcune condizioni ostative ai fini dell'attivazione dei tirocini estivi. Costituiscono **condizioni ostative** per l'attivazione di tirocini da parte del soggetto ospitante:

a) avere in corso di attuazione, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario con **ricorso alla CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà difensiva, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

b) prevedere nel piano formativo individuale del tirocinante **attività equivalenti** a quelle dei lavoratori che nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti siano stati oggetto di:

- 1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del Regolamento, comma 3, della legge 68/1999;
- 2) licenziamenti collettivi;
- 3) licenziamenti plurimi;
- 4) licenziamenti per superato periodo di comporta, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;
- 5) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;
- 6) licenziamenti per fine appalto, salvo che i lavoratori non siano stati riassorbiti dal nuovo appalto;
- 7) risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro;
- 8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

I tirocinanti **non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine** e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di **malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale**.

Il tirocinante **non può realizzare più di due tirocini estivi** presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto

Il tirocinio non può essere attivato presso il soggetto ospitante nell'ipotesi in cui il tirocinante, negli ultimi **due anni precedenti l'avvio del tirocinio**, abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, inteso quale prestazione di servizi, con il medesimo soggetto ospitante. Può invece essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale per non più di trenta giorni (anche non consecutivi) nei sei mesi precedenti l'attivazione, presso il medesimo soggetto ospitante.

Professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione ordinistica non possono ospitare tirocini extracurricolari per le medesime professioni ordinistiche.

AZIENDA OSPITANTE CON PIÙ SEDI

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio, fatte salve le sedi decentrate della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

NUMERO TIROCINI ATTIVABILI

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Tirocini, il numero dei Tirocini attivabile dipende dal numero dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) inseriti in Azienda. Importante evidenziare che, al fine di evitare che il Tirocinante possa eventualmente essere chiamato a sostituire un lavoratore a tempo determinato, il tirocinio estivo è attivabile **purché la data di inizio del contratto a tempo determinato del dipendente sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del suddetto contratto sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio**.

Ai sensi del suddetto articolo 10:

"1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso l'unità operativa del soggetto ospitante è condizionata dalle seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

*oa) in ciascuna unità operativa **senza dipendenti** a tempo indeterminato o determinato **non possono** essere inseriti tirocinanti;*

*a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso **tra uno e cinque**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, può essere inserito **un tirocinante**;*

*b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti compreso **da sei a diciannove**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti fino a **due tirocinanti** contemporaneamente;*

*c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti **uguale o superiore a venti**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio, possono essere inseriti contemporaneamente tirocinanti **in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti**.*

2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative sul territorio regionale con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al comma 1, lettera c), presso le proprie unità operative regionali, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato, in deroga ai limiti di cui al comma 1 :

a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;

d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti.

4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. I tirocini di cui al comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento

5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), d) ed e), (disabili e svantaggiati) ed i tirocini curriculari.

*6. In **deroga** a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle **imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi di professionisti, le start-up e le imprese neocostituite entro i 12 mesi dalla fondazione, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato.**"*

TUTORAGGIO

Il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore (Centri Orientamento Regione FVG) e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare la buona riuscita dell'esperienza di tirocinio.

Il Tutor nominato dal soggetto Ospitante:

- è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI (Piano Formativo Individuale);
- deve **possedere esperienze e competenze professionali** adeguate e coerenti con il PFI per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- svolge i seguenti compiti:
 - a) favorire l'**inserimento** del tirocinante nel contesto lavorativo;
 - b) promuovere e **supportare** lo svolgimento delle attività e dei percorsi formativi previsti dal PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
 - d) **collaborare** attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestato finale.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di **tre tirocinanti**. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un **sostituto** dotato di requisiti analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

CONVENZIONE

Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione che:

- viene sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante (e dal terzo finanziatore qualora previsto)

La convenzione:

- definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.
- è redatta sulla base di uno schema predisposto dalle strutture regionali
- è strutturata secondo i seguenti elementi essenziali:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) valutazione ed attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - d) decorrenza e durata della convenzione;
 - e) individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità al tirocinante.

La convenzione può essere riferita a più tirocini.

IMPOSTA DI BOLLO

Per l'anno 2021, in via eccezionale, le convenzioni per tirocinio estivo sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 69 del 21 maggio 2021

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE [PFI]

Alla convenzione deve essere allegato il PFI per ciascun tirocinante, sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante (dal terzo finanziatore se previsto).

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

Il PFI contiene le seguenti sezioni:

- a) **dati identificativi** del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante presso la sede operativa che accoglierà il tirocinante;
- b) **diritti e doveri delle parti** coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore;
- c) la **durata** e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
- d) **elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio:**
 - orario settimanale previsto dal CCNL, applicato dal soggetto ospitante,
 - settore ATECO di attività, area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT), sede del tirocinio, numero di lavoratori della sede del tirocinio, numero di tirocini in corso attivati nella sede del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni;
- e) **attività da affidare al tirocinante** durante il tirocinio da compilare inserendo i riferimenti alle ADA e attività contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, nonché le modalità di svolgimento del medesimo;
- f) diritti e doveri del tirocinante;
- g) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio (garanzie assicurative), ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa;
- h) per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, indicazione del numero di tirocini attivati nei 24 mesi precedenti.

PROCEDURA DI AVVIO

La modulistica da produrre per l'attivazione del Tirocinio estivo è scaricabile attraverso la pagina web <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA228/>

A seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, l'Ufficio Tirocini Estivi trasmette al Soggetto Ospitante il modello di Convenzione predisposto.

Sottoscritta tale Convenzione da parte di entrambe le parti (ed eventualmente dal terzo finanziatore qualora previsto), il Centro di Orientamento Regionale di competenza territoriale procede alla convocazione del tirocinante e dell'azienda ospitante per un colloquio iniziale. Contestualmente viene effettuata la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Azienda, del Tirocinante e del Tutor nominato dal Soggetto Promotore. Viene inoltre illustrato come implementare il registro presenze del Tirocinante. Ove le condizioni lo permettano, tale incontro si svolgerà a distanza, con scambio della documentazione che avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

Al termine del suddetto incontro, almeno 24 ore prima dall'inizio del Tirocinio, l'Azienda ospitante (oppure il consulente di appoggio), deve fare la "comunicazione obbligatoria" (ADELINE-UNILAV) di avvio del tirocinio e deve comunicare al tutor regionale il codice COB.

PROCEDURA IN ITINERE

Durante tutto il corso del tirocinio estivo, il tirocinante è chiamato a:

1. curare la regolare tenuta del registro, indicando orario di inizio e fine dell'attività di tirocinio per ogni giornata di presenza;
2. trasmettere settimanalmente al Tutor del soggetto promotore un "Diario della Settimana" ove devono essere descritte in sintesi le attività svolte, le competenze che il tirocinante ritiene di aver acquisito nonché le eventuali criticità riscontrate.

PROCEDURA A CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

Al termine del Tirocinio, azienda e tirocinante devono provvedere alla compilazione, alla sottoscrizione e all'invio al Tutor del soggetto promotore del dossier individuale, assieme alla scansione del registro presenze compilato e sottoscritto. È prevista infine la compilazione di un questionario di monitoraggio online.

INTERRUZIONI E PROROGHE

Il soggetto ospitante può **interrompere** il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Il tirocinio può in ogni caso essere interrotto, anche unilateralmente, dall'Azienda ospitante, dal Soggetto promotore (Regione Autonoma FVG) o dal tirocinante in caso di:

- gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti
- impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto individuale.

L'interruzione del tirocinio va comunicata in forma scritta agli altri soggetti coinvolti.

La **proroga** della durata è possibile purché la durata del tirocinio, comprese le proroghe non sia superiore a tre mesi ed in coerenza con l'inizio dell'anno scolastico.

La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un'integrazione del progetto formativo individuale (PFI).

Ove si provveda ad interruzione o proroga l'Azienda ospitante deve provvedere altresì alla comunicazione obbligatoria di tali avvenimenti mediante modello **UNILAV**.

DOSSIER INDIVIDUALE

A conclusione del tirocinio il tutor del soggetto ospitante, con la collaborazione del tutor del soggetto promotore, compila il dossier individuale a partire dal modello appositamente fornito. Il dossier individuale mette in evidenza le competenze acquisite dal tirocinante sia di tipo tecnico che trasversale.

ATTESTAZIONE FINALE

Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia un'attestazione finale di frequenza riferita all'esperienza di apprendimento conseguita.

Ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il **70% delle ore** previste dal progetto.

RICONOSCIMENTO CREDITI TIROCINIO ESTIVO E CURRICULUM STUDENTE

Il dossier individuale e l'attestato finale rilasciati allo studente, a conclusione del tirocinio, attestano la regolare conclusione dell'attività svolta. È demandato all'autonomia del Consiglio dell'Istituto scolastico l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per il tirocinio estivo. In ogni caso il tirocinante può inserire l'esperienza di tirocinio estivo nel proprio Curriculum vitae dello studente <https://curriculumstudente.istruzione.it/>